

Cassazione civile sez. lav. - 05/03/1997, n. 1933. Pres. Rapone. Est. Miani Canevari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Castelvetro Mariano X. chiedeva la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli, senza la comunicazione di motivi, dai notai Giacomo G., Vincenzo A. e Vincenzo L. per i quali aveva lavorato come presentatore presso la Cassa cambiali gestita dai predetti notai.

Il Pretore rigettava l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva dei notai convenuti ed accoglieva la domanda dell'attore, con decisione che il Tribunale di Marsala, su appello dei medesimi convenuti, riformava con sentenza del 17 maggio 1994.

Il Tribunale riteneva infondata la questione riproposta in sede di gravame con la prospettazione della legittimazione passiva della Cassa cambiali presso cui aveva lavorato il X.; rilevava che nella specie si configurava un'associazione di studi notarili privo di soggettività giuridica, non configurabile come ente collettivo o centro di imputazione di interessi.

Quanto alla questione della efficacia del licenziamento, non ricorreva la dedotta violazione dell'art. 2 della legge 604-66, poiché il motivo del provvedimento era già stato contestato prima del recesso, e si doveva ritenere che il lavoratore, al momento in cui il licenziamento era stato intimato, fosse consapevole delle ragioni che lo avevano

determinato; la mancata esplicitazione dei motivi diveniva così un fatto superfluo.

Avverso questa sentenza il X. propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Giacomo G. e litisconsorti resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

Per ragioni di priorità nell'ordine logico, devono essere esaminati anzitutto i motivi del ricorso incidentale proposto dai notai Giacomo G., Vincenzo A. e Vincenzo L..

Con il primo di tali mezzi si denuncia un vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendosi che il Tribunale non ha esaminato la doglianza della parte appellante relativa alla nullità della sentenza di primo grado, con cui il Pretore adito ha affermato la "nullità dell'associazione notarile" dopo aver precedentemente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti.

Il motivo non merita accoglimento. In questa sede non può assumere alcuna rilevanza, ai fini della denuncia di vizio di motivazione, l'allegazione di un'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado destinata a comunque a convertirsi, in applicazione della regola posta dall'art. 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione; il Tribunale di Marsala, investito del riesame della questione di legittimazione

passiva dei convenuti, ha statuito sul punto indipendentemente da ogni valutazione di profili attinenti alla valida costituzione di un'associazione notarile.

Questa statuizione viene direttamente censurata, con la denuncia di violazione dell'art. 38 cod. civ., nel secondo motivo di ricorso: si afferma che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, "la Cassa Cambiali Notai Associati, come tutte le analoghe associazioni notarili costituite a norma dell'art. 82 l. n. 99-1913" (rectius, n. 89-1913) "e dell'art. 1 l. 1815-1939, è un'associazione sui generis dotata di soggettività giuridica in tutti i rapporti con i terzi, con esclusione del rapporto professionale, professionista-cliente, che continua ad avere carattere strettamente personale"; il X. avrebbe dovuto quindi rivolgere le sue domande alla Cassa (alle dipendenze della quale aveva lavorato) nella persona di coloro che agivano per conto dell'associazione.

Il motivo è infondato. L'assunto dei ricorrenti incidentali contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte - che deve essere qui confermato - secondo cui l'associazione di studi notarili, ai sensi dell'art. 82 l. 16 febbraio 1913, n. 89 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 L. 23 novembre 1939, n. 1815 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti, ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi norma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile nè come ente collettivo o centro di

imputazione di interessi, fornito di una personalità giuridica, nè come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti, ma - delineandosi soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale, - non assume la titolarità del relativo obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo (Cass., 9 settembre 1982, n. 4868; v. anche Cass. 11 dicembre 1985, n. 6271). La richiamata norma dell'art. 82 l. 16 febbraio 1913 va infatti riferita ad un'associazione di rilievo meramente interno, attinente ad una modalità di distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull'attività notarile, che resta personalissima.

Con l'unico motivo del ricorso principale Mariano X., denunciando la violazione dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, censura i rilievi della sentenza impugnata secondo cui l'esercizio del potere di recesso dei titolari del rapporto di lavoro non richiedeva la formale esplicazione dei motivi del licenziamento, posto che al dipendente era stata già contestata, prima del provvedimento, la violazione di obblighi contrattuali, e che il medesimo doveva ritenersi consapevole di detti motivi "per la gravità dell'addebito mosso" e per il "quasi immediato susseguirsi del licenziamento".

Il motivo è fondato. Come la stessa sentenza ricorda, il X., licenziamento in tronco con lettera del 27 maggio 1992, fece pervenire - con successiva lettera del 3 giugno 1992 - tempestiva

richiesta di comunicazione dei motivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 604-1966. Tale richiesta imponeva dunque ai datori di lavoro di specificare le ragioni del recesso, derivando dall'inadempimento dell'obbligo la sanzione di inefficacia del licenziamento prevista dalla stessa norma.

Ai fini dell'attuazione della garanzia posta dalla legge la precedente contestazione degli addebiti non può avere alcuna rilevanza diretta, in mancanza della necessaria esplicazione - seguito della richiesta del lavoratore - dei motivi del recesso (che ben potevano essere indicati anche mediante un richiamo alla suddetta contestazione); ugualmente prive di qualsiasi rilievo giuridico sono le considerazioni relative alla consapevolezza soggettiva del dipendente in ordine alle ragioni del provvedimento.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa ad altro giudice (designato nel Tribunale di Trapani) che procederà a nuovo esame attenendosi al principio sopra indicato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma il 18 novembre 1996.